

**Titolo**

Processo sportivo in genere – ricorso e reclamo – trasmissione alla controparte – mancanza – costituzione in giudizio – sanatoria

Descrizione

In relazione alla peculiarità del rito dinanzi al giudice sportivo, qualora, in relazione alla successione dei termini temporali, sia stata garantita la tempestiva conoscenza del reclamo alla Procura federale e vi sia stata l'effettiva costituzione in giudizio da parte della medesima Procura, è ammissibile il reclamo anche se non sia stato notificato a controparte. Tali elementi nel loro insieme consentono di riconoscere l'effetto sanante della costituzione della Procura federale. (CFA, SS. UU., n. 19/2022-2023).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 85/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

artt. 44, comma 1; 49, comma 4; 101; 103 CGS